

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE AUTOCARAVAN SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avv. Fabio Dimita, Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Inizia la stagione estiva e i comuni di mare e di montagna saranno meta di turisti proprietari o possessori di autocaravan, amanti del turismo itinerante.

Come ogni anno le amministrazioni comunali maggiormente coinvolte predispongono ordinanze di limitazione di sosta e di transito alle autocaravan, con contenuti che certe volte fanno ricordare i telefilm "Ai confini della realtà".

Tali ordinanze vengono successivamente impugnate dalle Associazioni di settore con ricorsi presentati ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella maggior parte dei casi, sono accolti per difetto di motivazione, ovvero per essere stati predisposti con modalità e contenuti *contra legem*.

Di seguito si vuole chiarire in modo puntuale la normativa con la quale deve essere disciplinata la circolazione e sosta delle autocaravan, e suggerire alcune soluzioni operative, in ambito di piena legittimità, finalizzate a fornire dei rimedi e criteri applicabili nell'emanazione delle ordinanze di regolamentazione delle autocaravan. Con la nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha nuovamente e definitivamente preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e attuazione (D.Lgs. 445/1992) circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – è stato emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di emanazione di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esso contenute.

Sulla base della casistica delle fattispecie e dei casi particolari che sono emersi dagli esposti, il Ministero ha precisato quanto segue.

- L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).

- La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se esse poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).
- Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).
- È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).
- Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3).
- Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b).
- Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d).
- Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f).
- Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a).
- Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e).
- Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f).
- Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art. 7 c.1 lett.h).